REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI. (L. 337/1968)

(approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 19/11/2026)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante nel territorio del Comune di Aprilia e la concessione di aree pubbliche

2. Sono "SPETTACOLI VIAGGIANTI" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4 della Legge 18/03/1968, n.337.

3. Per "ATTRAZIONE" deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I^ dell'apposito elenco ministeriale.

4. Per "CIRCO EQUESTRE" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

5. Per "TEATRI VIAGGIANTI" si intende un complesso di tendoni dove si svolgono spettacoli diversi da quelli circensi, quali manifestazioni musicali, canore, sportive etc., contenenti il palcoscenico e la platea.

6. Per "GESTORE" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento e dei luna park, per le finalità del presente regolamento, e' equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

7. Per "CONDUTTORE" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

8. Per "PARCO DI DIVERTIMENTO", si intende un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente in maniera stabile su una medesima area, recintata e con controllo degli accessi, a gestione unitaria e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. Il rilascio della autorizzazione ex art. 68 del TULPS per Parco Divertimenti è suborbinato a verifica di agibilità da parte della CCVLPS ai sensi dell'art. 80 TULPS. Ai fini del presente Regolamento non viene considerato Parco di divertimento un complesso di attrazioni (piccole/medie) non superiore a nove, non dotato di servizi comuni, insistenti su uno spazio non sufficientemente delimitato. In tal caso per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di valutare per ogni singola richiesta la necessità del parere di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS.

9. Per "LUNA PARK" si intende il complesso di attrazioni, con prevalenza di medie o grandi, installate in via temporanea su una medesima area aperta al pubblico sufficientemente definita, allestita in occasione di manifestazioni e/o eventi; ove tali allestimenti, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica

incolumità e l'igiene, a causa del numero e della tipologia delle attrazioni e dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico, è necessaria la licenza di cui all'art. 68 t.u.l.p.s. e la verifica preventiva da parte della commissione comunale di vigilanza per l'acquisizione del parere di cui all'art. 80 del TULPS.

10. Per "SPETTACOLO DI STRADA" come indicato nella sez. VI dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968, si intende l'attività svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

ART. 2
NORME GENERALI

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è soggetto a:

   a) autorizzazione a carattere permanente di cui all'art. 69 T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931, rilasciata del Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente;
   b) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S, ovvero degli artt. 68 e 80 qualora ne ricorrano le condizioni, rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente.
   Ove trattasi di installazione su area pubblica, la suddetta autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico, ai sensi della normativa e dei regolamenti comunali vigenti.

2. Tutte le attività devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

ART. 3
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività temporanee di cui all'art. 1 possono essere esercitate:

   a) <u>all'aperto, sulle aree comunali</u> destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e s.m.i. L'elenco di tali aree è individuato con atto della Giunta Comunale e verrà aggiornato almeno una volta all'anno, ove necessario.
   Per ogni area l'elenco dovrà indicare:
      - la tipologia delle attivita' spettacolari, attrazioni e trattenimenti ammesse come individuate con elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337
      - categorie delle attrazioni installabili (piccole, medie o grandi);
      - eventuale numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
      - gli orari di esercizio;
      - periodo di attività e/o eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate.

   L'idoneità di tali aree è preventivamente verificata dai competenti servizi comunali e, ove ne ricorranno le condizioni di legge, mediante parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

b) all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee rispetto alle attrazioni da installare e previo nullaosta all'utilizzo da parte del proprietario; l'area deve essere dotata di adeguati spazi di parcheggio privati o pubblici.
L'idoneità di tali aree private viene valutata singolarmente dal SUAP e dagli uffici competenti in sede di esame dell'istanza autorizzatoria, e, ove ne ricorranno le condizioni di legge, mediante parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

c) aree private o pubbliche all'aperto (non già ricomprese nell'elenco di cui al precedente punto a), in occasione di manifestazioni e eventi finalizzati alla valorizzazione del territorio o a carattere ricreativo (a titolo esemplificativo: feste di quartiere, Aprilia Estate, Natale Apriliano, manifestazioni inserite nel C.U.E Calendario Unico degli Eventi del Comune di Aprilia istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2022 ed altro), nel caso in cui gli organizzatori dell'evento individuino e destinino degli spazi alla installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante quale elemento di complementarietà nell'ambito della manifestazione.

d) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi

Per l'installazione di parchi di divertimento, luna park o circhi**,** sia su area pubblica che privata, dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

- il luogo di installazione delle attrezzature deve ~~essere scelto in modo da~~ consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone;
- le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile nei due sensi;
- tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 (venti) metri. Le recinzioni e gli accessi sulla viabilità pubblica devono essere posizionati nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (codice della strada fasce di rispetto);
- l'area deve essere fornita di energia elettrica e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria;

ART. 4
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E CRITERI IN CASO DI DOMANDE CONCORRENTI

1. Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 sul territorio del Comune di Aprilia deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale ogni anno nei seguenti periodi:
    - dal 01 Gennaio al 31 Marzo per il periodo estivo che decorre dal 01 Maggio al 31 Ottobre;
    - dal 01 Luglio al 30 Settembre per il periodo invernale che decorre dal 01 Novembre

al 30 Aprile.

2. Nel caso in cui venga richiesto il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio per un periodo di tempo comprendente entrambi i periodi, l'interessato dovrà presentare domanda entro i termini previsti per il primo dei due periodi richiesti.
   Nel caso in cui entro i termini sopra indicati non pervengano domande, l'Amministrazione Comunale può procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto delle presenti norme regola mentari, fermo restando la presentazione della domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. Per l'esercizio dell'attività di circo, esibizione auto e moto acrobatiche e attrazioni aventi particolare richiamo stagionale (quali, a titolo esemplificativo le piste di ghiaccio):
   - è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per ciascun periodo come individuato al precedente comma;
   - tra una installazione e l'altra della stessa tipologia dovrà intercorrere un intervallo di tempo minimo di 30 giorni.

4. Il periodo massimo di permanenza delle installazioni è fissato in via generale in 20 (venti) giorni consecutivi, comprensivi dei tempi necessari per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
   In deroga al limite generale di cui sopra, la Giunta Comunale, nell'atto di individuazione delle aree o in sede di approvazione dei relativi atti di indirizzo per specifiche manifestazioni, può autorizzare periodi di permanenza superiori, nei limiti di seguito indicati:
   a) fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni consecutivi per i Luna Park autorizzati in occasione dei festeggiamenti patronali;
   b) fino a un massimo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi per le piste di pattinaggio sul ghiaccio e le attrazioni collegate nell'ambito delle festività natalizie;
   c) periodi specifici determinati di volta in volta dalla Giunta Comunale per eventi, festività o manifestazioni di particolare rilevanza istituzionale, culturale e turistica promossi dall'Amministrazione.

5. La concessione dei posteggi agli operatori dello spettacolo viaggiante in occasione della Fiera di San Michele ha durata quinquennale. L'assegnazione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i criteri di selezione e le modalità stabilite nei bandi specifici, fatti salvi i requisiti soggettivi generali previsti dal T.U.L.P.S.

6. In caso di pluralità di domande concorrenti, ovvero in violazione dei limiti di cui ai precedenti commi 3 e 4, l'Ufficio competente procede alla formazione della graduatoria secondo i criteri di seguito indicati:
   a) operatori che non hanno beneficiato di autorizzazioni nel corso dell'annualità precedente, al fine di garantire la massima apertura del mercato e la pluralità dell'offerta cittadina;
   b) minor impatto acustico certificato, dotazioni tecnologiche avanzate e conformità a standard di eco-sostenibilità (es. illuminazione a led, ridotte emissioni dei generatori) risultanti da apposita relazione tecnica;

   In caso di parità si procederà considerando l'ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio.

7. Sono escluse le istanze di chi, nel corso di due periodi precedenti hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nell'esercizio dell'attività o sia incorso nella revoca del titolo abilitativo

ART. 5
PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

1. Le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate al Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e s.m.i.) e secondo le disposizioni del TULPS.
2. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare:
   - generalità, domicilio del richiedente, domicilio elettronico, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata;
   - codice fiscale, partita IVA;
   - data certa per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture. In caso di motivata e documentata impossibilità di installare l'attrazione nel periodo assegnato, l'interessato può chiedere con almeno15 giorni di preavviso il differimento dell'installazione stessa; il Comune, fatta salva la disponibilità dell'area, si riserva la facoltà di accogliere o respingere la richiesta;
   - indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori;
   - dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, bagni chimici, etc.;
   - numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
   - dichiarazione sulla capienza;

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   - copia dell'autorizzazione permanente rilasciata dal Comune di sede legale dell'impresa ovvero dichiarazione degli estremi completi della stessa e del codice identificativo;
   - autocertificazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente a firma del legale rappresentante e di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa;
   - copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;
   - dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale in ordine alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità;
   - libro tecnico dell'attività;
   - planimetria dell'area richiesta con descrizione delle dimensioni delle attrazioni e degli spazi adiacenti a servizio delle stesse
   - per i circhi e le esibizioni di auto e moto acrobatiche, planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi) le aree destinate al parcheggio, gli accessi dalla pubblica viabilità e le eventuali recinzioni sul fronte strada (adeguate alle norme del vigente Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 codice della strada fasce di rispetto);
   - le generalità degli eventuali conduttori e la loro accettazione firmata;
   - codice identificativo attribuito ad ogni singola attrazione, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa;
   - attestazione pagamento eventuali diritti di istruttoria;
   - valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in materia;

- se l’attività si svolgerà su area privata, nulla osta sottoscritto dal proprietario dell’area, presentato su apposito modello predisposto da Comune;
- per i circhi, le mostre itineranti e le altre attività che prevedono l’impiego di animali per lo spettacolo, dovrà essere allegata anche la documentazione prevista dalla vigente normativa per la detenzione ed il mantenimento degli animali nei circhi;
- relazione fotografica.

4. Le domande presentate fuori dai termini temporali stabiliti dall'art. 4 o prive dei requisiti essenziali di ricevibilità sono dichiarate inammissibili.
   Qualora la domanda, pur presentata nei termini prescritti, risulti incompleta o priva di parte della documentazione allegata richiesta dal presente articolo, il S.U.A.P. assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione o l'integrazione delle carenze riscontrate. Decorso inutilmente tale termine senza che l'istante abbia provveduto all'integrazione, ovvero in caso di integrazione parziale, la domanda sarà dichiarata definitivamente irricevibile/inammissibile.

5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge. L'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda.

6. Il rilascio dell’autorizzazione da parte del SUAP, all’esito della conclusione positiva dell’istruttoria, rimane subordinata al pagamento del Canone Unico Patrimoniale, della Tarig e del deposito cauzionale/polizza fidejussoria ove l’installazione avvenga su area pubblica. La mancata presentazione della documentazione finale necessaria al rilascio del titolo abilitativo nei termini assegnati dall’ufficio equivale a rinuncia.

ART. 6
OBBLIGHI E DIVIETI DEI GESTORI DELLE ATTIVITA‘ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. L’autorizzazione all’esercizio e la relativa concessione dell’area pubblica hanno carattere personale ed è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il subconcessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Aprilia per un periodo non inferiore ad anni due.
2. I gestori che esercitano la propria attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale, sia su area pubbliche che su area privata hanno l’obbligo:
   - di provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori;
   - di provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.
   - di mantenere l’area utilizzata costantemente libera da ingombri che possano costituire pericolo per gli avventori;
   - di esporre bene in vista l‘autorizzazione e il codice identificaivo e, su richiesta, dovranno essere esibiti al personale preposto alla vigilanza, l’autorizzazione comunale valida per l’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale e il certificato di corretto montaggio redatto da soggetto abilitato
   - di possedere adeguata copertura assicurativa per ciascuna attrazione e/o attività dello spettacolo viaggiante per responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni che

potrebbero prodursi nell'esercizio dell'attività.
- di cessare ogni attività entro e non oltre le ore 24:00;

3. Ai gestori che esercitano la propria attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale, sia su area pubbliche che su area privata è fatto divieto:
   - dell'utilizzo di mezzi di amplificazione sonora della voce, di utilizzo di altoparlanti, musica e quant'altro possa arrecare disturbo, oltre le ore 22:30;
   - di arrecare intralcio o disturbo agli avventori;
   - di piantare chiodi, legare funi, corde o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini e alla pavimentazione stradale;

4. I gestori sono tenuti altresì:
   - a rispettare le Linee Guida CITES per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanate da specifica Commissione Scientifica del Ministero dell'Ambiente in data 19 aprile 2006, nonché il Reg. CE n. 1739 del 21 ottobre 2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri;
   - al rispetto dei regolamenti comunali vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, smaltimento rifiuti, polizia urbana, installazione di mezzi pubblicitari;
   - al rispetto dei valori di emissione e immissione fissati dalla vigente normativa e vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Aprilia;
   - a dimostrare il possesso, per ogni attrazione e/o attività dello spettacolo viaggiante, di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni che potrebbero prodursi nell'esercizio delle attrazioni.

5. L'Amministrazione Comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose o altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione all'occupazione di area pubblica rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.
6. Tutte le spese ~~relative alla concessione~~, come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, nonchè le spese per eventuali allacci temporanei, per i consumi idrici ed elettrici, sono a carico dei gestori.

ARTICOLO 7
RESPONSABILITA' E GARANZIE

1. A tutela di eventuali danni al patrimonio o al decoro cittadino, derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento o comunque imputabili al gestore, nonché per la copertura a garanzia di eventuali oneri o tributi dovuti e non corrisposti, sarà richiesta ai fini del rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con validità di mesi 3 (TRE) successivi al termine dell'occupazione,
2. La suddetta garanzia fidejussoria debitamente sottoscritta dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio competente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio. Non saranno ritenute idonee ai fini del rilascio della concessione e della licenza di esercizio autorizzazione, polizze fidejussorie pervenute a mezzo fax o mediante altro sistema di riproduzione.
3. La fidejussione dovrà garantire le seguenti somme, che potranno essere aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale:
   a) singola attrazione → € 1.000,00 (mille/00);
   b) singola attrazione su aree di pregio e riqualificate, sulle aree verdi e in tutte le aree del territorio comunale soggette a vincolo monumentale → ~~da~~ € 3.000 (tremila/00);

c) Parchi divertimento / Luna Park (più di nove attrazioni) → € 10.000,00 (diecimila/00);
d) Circhi esibizioni auto moto acrobatiche, pista del ghiaccio → € 10.000,00 (diecimila/00);

4. Nell'eventualità che vengano accertati danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino e l'interessato non abbia provveduto direttamente al relativo risarcimento o al ripristino dei luoghi, nonché non abbia provveduto al pagamento degli oneri e tributi dovuti, il competente Ufficio che ha rilasciato la licenza di esercizio procederà alla riscossione della fidejussione per l'intero ammontare, senza preventiva escussione del concessionario debitore, fatta salva la sanzione accessoria prevista all'art.8.
5. Nel caso di piccole e medie attrazioni è ammesso in alternativa alla garanzia fidejussoria il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale

ARTICOLO 8
RINUNCE E SUBENTRI

1. Nel caso il gestore intenda rinunciare all'esercizio dovrà comunicarlo per scritto entro 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. La mancata comunicazione senza giustificato motivo comporterà la sospensione per un anno dell'esercizio di attività con le medesime attrazioni nel Comune di Aprilia.
3. Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente ai sensi e con le modalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 9
SPETTACOLO DI STRADA

1. Il Comune di Aprilia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.
2. Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro.
3. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzione fisse. In considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento o apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 2 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione.
4. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione.
5. Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà ostacolare gli accessi a edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
6. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione. E consentito pertanto esclusivamente, alla fine dell'esibizione il passaggio "a cappello" che determina la possibilità di ottenere libere offerte.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo

quanto previsto dall'art. 61, comma 12, lettera f, del D.M. n.375 del 4.8.1988.

8. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.
9. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato disegnare direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E'altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.
11. L'artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.
12. Gli artisti sono tenuti ad esibire, su richiesta dell'autorità competente, un'autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di tipo artistico o, in alternativa, il tesserino di appartenenza alle Associazioni di categoria.

ART. 10
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
2. E' sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

ART. 11
SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, delle sanzioni previste dal vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni
   - occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area caravan ovvero occupazione di spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
   - difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
   - modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa, sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

- inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
- per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

3. Gli importi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie saranno aggiornati con deliberazione di Giunta Comunale
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento, sono applicate sulla base dei principi di cui alla L. 24/11/1981 n. 689; gli atti di accertamento ed il procedimento sanzionatorio sono altresì disciplinati dalle delibere della Giunta Comunale adottate ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizione del presente regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione

ART. 12
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n. 394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.
2. L'elenco delle aree comunali destinate all'esercizio delle attività di cui all'art. 3 lettera a) resta confermato in base alle individuazioni già adottate con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 29/12/2022 sino a eventuale successivo aggiornamento.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 in materia di deposito cauzionale, nelle more dell'aggiornamento degli importi trovano applicazione gli importi stabiliti con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 23 del 27/08/2009.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.